



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## IL RETTORE

- VISTI** gli artt. 1, comma 2 lettera c, 16 e 17 del D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982 recanti norme in ordine all'istituzione ed al funzionamento dei Corsi di Perfezionamento Post Lauream;
- VISTO** l'art. 6 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990, recante norme concernenti l'attivazione di Corsi di Perfezionamento Post Lauream, di Corsi di Formazione e di Aggiornamento professionale;
- VISTO** l'art. 3, comma 8, del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 "*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei*";
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo ed in particolare l'art. 11 comma 2 e l'art. 18 comma 3 lettera g che disciplina le modalità di approvazione dei regolamenti in materia di attività didattiche e scientifiche;
- VISTO** l'art. 35 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo ed in particolare il comma 2 lettera b) che stabilisce che "*L'Ateneo può attivare, nei limiti delle risorse disponibili, e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato: ..... b) Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale*";
- VISTO** l'art. 37 dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo che con riferimento ai Corsi di Studio dell'Ateneo stabilisce che "*I Corsi di Master Universitario, i corsi di dottorato di ricerca e le Scuole di dottorato e i corsi di cui all'art. 35 comma 2 sono disciplinati da apposito regolamento*";
- VISTO** il "Regolamento Didattico dell'Ateneo di Palermo", emanato con D.R. n. 341 del 05/02/2019;
- VISTO** il "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea, dei Corsi di Formazione e di Aggiornamento professionale", emanato con D.R.n.3605 del 27/09/2016;
- RITENUTO** opportuno revisionare il sopracitato Regolamento in considerazione dell'esigenza di maggiore chiarezza nelle procedure e per meglio determinare le modalità di istituzione, attivazione e gestione dei Corsi di Perfezionamento, dei Corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale promossi dall'Ateneo;
- VISTA** la delibera n. 281/2021 prot. n.29870 del 19/03/2021 e la delibera n.155/2021 del 08/06/2021 con cui rispettivamente il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico hanno approvato il "*Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento Post Lauream, di Formazione e di Aggiornamento professionale*";

## DECRETA

ai sensi dell'art.11, comma 2, dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo, l'emanazione del "*Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento Post Lauream, di Formazione e di Aggiornamento professionale*", di cui di seguito si riporta il testo:

### Art. 1 - Ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Palermo, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 1, comma 2 lettera c, 16 e 17 del D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982, dall'art. 6 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990, nonché dagli art. 35 e 37 dello Statuto, promuove Corsi di



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Perfezionamento Post Lauream, Corsi di Formazione e Corsi di Aggiornamento Professionale che, pur finalizzati allo sviluppo ed alla formazione di competenze e capacità di livello superiore, non sono assimilabili, ai Master Universitari.

2. I suddetti Corsi rispondono ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento, di riqualificazione professionale e di educazione permanente.
3. I Corsi di Perfezionamento Post Lauream, di Formazione e di Aggiornamento Professionale possono essere istituiti dall'Ateneo anche in collaborazione con altre Università italiane o straniere, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria, o con altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni.

Le proposte di convenzione sono presentate contestualmente alle proposte di istituzione dei Corsi e sottoposte all'approvazione degli Organi Accademici. Devono, inoltre, indicare: le sedi di svolgimento del corso; la tipologia della collaborazione; la regolamentazione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto economico e amministrativo dell'iniziativa.

4. Le attività didattiche formative dei corsi di cui al presente regolamento possono essere organizzate in presenza, a distanza (e-learning) o in modalità mista. Le attività didattiche, di norma strutturate in moduli, possono essere erogate in tutto o in parte in lingua straniera.
5. Eventuali deroghe al presente Regolamento che dovessero rendersi necessarie saranno valutate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le relative competenze.

### **Art. 2 - Durata dei corsi e obblighi di frequenza**

1. Le attività dei Corsi, comprensive delle eventuali verifiche finali, devono svolgersi di norma in un arco di tempo comunque non superiore ad un anno.
2. La frequenza da parte degli iscritti è obbligatoria con un vincolo di frequenza minimo, indicato nella proposta di istituzione del Corso e riportato nel Bando, che non può essere inferiore al 70% del monte ore complessivo delle attività didattiche e di tirocinio, se previsto. Non è consentita la sospensione della frequenza, salvo i casi di prolungata malattia, gravidanza o maternità/paternità certificata. In tali circostanze, su istanza dell'interessato, è concessa la sospensione e l'iscritto può ottenere l'ammissione in sovrannumero all'edizione dell'anno accademico successivo, se attivata.
3. I Corsi di Perfezionamento devono erogare da un minimo di 200 ore a un massimo di 400 ore di didattica (lezioni, seminari, esercitazioni e studio individuale).
4. I Corsi di Formazione ed Aggiornamento Professionale possono prevedere un'organizzazione in moduli didattici con attribuzione di CFU.

### **Art. 3 - Requisiti di accesso**

1. L'iscrizione ai Corsi di Perfezionamento Post Lauream è riservata a coloro che abbiano conseguito un titolo di studio di livello universitario:
  - a) diploma universitario di durata triennale;
  - b) diploma di laurea;
  - c) diploma di laurea magistrale;
  - d) titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente dagli Organi accademici di Ateneo.

Per la valutazione del titolo estero sono richieste la dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente e la traduzione legale del certificato di laurea o del diploma originale.
  - e) eventuale abilitazione o qualifica professionale, oltre al titolo di studio universitario, qualora il programma formativo preveda specifiche attività di tipo diagnostico e/o strumentale.
2. Ai Corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale possono accedere anche coloro che, indipendentemente dal possesso di un titolo universitario, o di altro titolo equipollente



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

rilasciato all'estero, abbiano maturato esperienze professionali riconosciute e ritenute congrue dal Consiglio del Corso rispetto agli obiettivi formativi del Corso.

3. I soggetti che ne facciano richiesta possono essere ammessi in qualità di uditori, se previsti dalla proposta di attivazione del Corso. Gli uditori non possono sostenere esami di profitto e non possono essere ammessi alla prova finale. Gli uditori, il cui numero massimo deve essere previsto nella proposta di attivazione, non concorrono a formare il numero minimo previsto per l'attivazione dei corsi e sono ammessi in sovrannumero. Per essi è prevista una contribuzione, di norma ridotta, definita nella proposta di attivazione del Corso. Al termine del Corso agli uditori può essere rilasciato un attestato di partecipazione.

### **Art. 4 - Rilascio di crediti formativi universitari**

1. I Corsi oggetto del presente Regolamento possono prevedere l'attribuzione di crediti formativi universitari (fino a un massimo di 20 CFU per i Corsi di Perfezionamento e di 5 CFU per i Corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale); in tal caso il progetto formativo deve comprendere un esame finale o altra forma di verifica del profitto e l'attestato indicherà anche i CFU acquisiti.
2. Le attività formative, oggetto di riconoscimento di CFU, sono esplicitate analiticamente nella proposta di istituzione del Corso e nel bando, con l'indicazione dei Corsi di studio interessati.
3. Le ore di didattica frontale per ciascun credito formativo (1 CFU = 25 ore) sono comprese tra sei e dodici.

### **Art. 5 - Contemporanea iscrizione ad altro corso di studio**

1. L'iscrizione ad uno dei Corsi di cui al presente Regolamento, se non è prevista l'acquisizione di CFU, è compatibile con l'iscrizione nello stesso Anno Accademico ad altri corsi di studio (corsi di laurea e di laurea magistrale, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di Master).
2. È, altresì, possibile la contemporanea iscrizione a più di un Corso disciplinato dal presente Regolamento.

### **Art. 6 - Contributo di iscrizione**

1. La partecipazione a ciascun Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale prevede il pagamento di un contributo di iscrizione, determinato in misura fissa. Per contributi di iscrizione superiori a € 1.000 può essere previsto il pagamento in due rate: la prima da versare all'atto dell'immatricolazione e la seconda entro il trimestre successivo dall'attivazione del Corso. I corsisti risultano regolarmente immatricolati all'atto del pagamento della prima rata o della rata unica e l'iscrizione si intende perfezionata con il pagamento integrale del contributo di iscrizione.
2. A totale o parziale copertura del contributo di iscrizione, possono essere previste agevolazioni sulla base di eventuali apporti di enti finanziatori esterni. Il contributo d'iscrizione è determinato in misura tale da coprire tutte le spese relative all'organizzazione dei corsi, senza alcun aggravio di oneri a carico dell'Ateneo.
3. Il contributo di iscrizione non può essere in alcun modo rimborsato, tranne nel caso di mancata attivazione del Corso. La rinuncia alla frequenza del Corso non dà luogo al rimborso delle somme versate e non solleva il corsista dal pagamento dell'eventuale seconda rata.

### **Art. 7 - Organi del Corso**

1. Sono Organi dei Corsi di cui al presente Regolamento:
  - a) il Direttore del Corso;
  - b) il Consiglio del Corso.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Il Direttore del Corso è un professore o un ricercatore di ruolo dell'Università di Palermo con riconosciute competenze scientifico-didattiche nell'area di pertinenza del Corso proposto ed è individuato all'atto della proposta istitutiva tra i componenti del Comitato Proponente, di cui al successivo art. 8.  
Il Direttore è responsabile della didattica e dell'organizzazione complessiva del Corso.  
Coordina i lavori del Consiglio del Corso e provvede all'esecuzione di quanto deliberato.  
Cura i rapporti con gli uffici dell'Ateneo e con i soggetti esterni con cui sono previste convenzioni.  
Il Direttore del Corso resta di norma in carica per l'intera durata del Corso.
3. Il Consiglio del Corso può essere composto, oltre che dai docenti del Comitato Proponente, da professori e ricercatori universitari, da ricercatori di enti pubblici e privati, da figure del mondo del lavoro, da esperti di elevata e comprovata qualificazione. Almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio deve essere costituita da professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo. Una diversa composizione, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, può aversi in caso di Corso istituito in convenzione con altri enti di ricerca pubblici o privati italiani o stranieri.
4. Il Consiglio del Corso, inoltre, definisce i requisiti per l'ammissione, le modalità delle prove di selezione e gestisce il Corso nei suoi aspetti operativi.

### **Art. 8 – Istituzione del Corso**

1. La Proposta di attivazione dei Corsi di Perfezionamento Post Lauream, di Formazione e di Aggiornamento Professionale è formulata dai Dipartimenti, su iniziativa di un Comitato Proponente, composto da almeno tre docenti/ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi di Palermo.  
Il numero minimo di iscritti per l'attivazione dei Corsi non può essere inferiore a cinque.
2. L'attivazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, che effettua una valutazione dei contenuti didattici e scientifici dei corsi, avviene con decreto del Rettore.
3. I Corsi che per due anni consecutivi non hanno avuto luogo per mancanza di iscritti non possono essere riproposti per il 3° anno successivo.
4. La Proposta di istituzione, approvata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza del Direttore del Corso, viene presentata dal Direttore del Corso agli Organi collegiali, di norma, entro il mese di febbraio di ogni anno, secondo la modulistica predisposta dai competenti uffici.  
Nella proposta devono essere indicati:
  - a) la denominazione del Corso;
  - b) il Dipartimento proponente e le eventuali strutture concorrenti;
  - c) eventuali partnership;
  - d) la composizione del Consiglio del Corso;
  - e) nome e qualifica del Direttore, scelto tra i docenti del Comitato Proponente;
  - f) l'elenco, ancorché provvisorio, dei docenti del Corso;
  - g) il centro di gestione amministrativo-contabile del Corso, che è individuato nel Dipartimento di afferenza del Direttore del Corso;
  - h) la data presunta di inizio e fine corso;
  - i) gli obiettivi formativi e le finalità del Corso, indicando in caso di rinnovo l'attrattività della precedente edizione, nonché la domanda formativa espressa dal territorio e dal mondo del lavoro;
  - j) le tematiche oggetto del corso, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;
  - k) la durata delle attività e la sede o le sedi di svolgimento delle stesse;
  - l) il monte ore delle attività didattiche;
  - m) le modalità di svolgimento delle attività didattiche;
  - n) le modalità di svolgimento dei tirocini, ove previsti;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- o) l'articolazione di massima del programma formativo;
- p) qualora si preveda il rilascio di CFU, gli estremi delle delibere dei CDS e gli insegnamenti/attività specificamente riconosciuti;
- q) i titoli richiesti per l'ammissione;
- r) le modalità di selezione;
- s) gli obblighi di frequenza;
- t) la tipologia della prova finale o altre forme di verifica del profitto da specificare obbligatoriamente nel caso in cui si preveda l'acquisizione di CFU da parte degli iscritti;
- u) il numero minimo degli iscritti, comunque non inferiore a cinque, ed il loro numero massimo.
- v) l'ammontare della quota di iscrizione;
- w) il piano finanziario modulato sulla base del numero massimo e del numero minimo di iscritti;
- x) il numero di uditori consentito, se previsti.

### **Art. 9 - Gestione dei corsi**

1. La gestione amministrativa e contabile di ciascun Corso, disciplinato dal presente Regolamento, è affidata al Dipartimento di afferenza del docente Direttore del Corso.
2. Il Direttore del Corso, di concerto con il Dipartimento centro di gestione amministrativo-contabile del Corso, cura gli aspetti logistici e organizzativi necessari al corretto svolgimento di tutte le attività. In particolare, cura la pubblicizzazione dell'iniziativa, partecipa alla selezione dei candidati e pianifica l'uso degli spazi per le lezioni ed i laboratori.
3. Gli uffici amministrativi competenti provvedono alla pubblicazione del bando per l'accesso ai Corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale ed all'acquisizione delle relative domande di ammissione e di iscrizione.
4. La gestione didattica del Corso è affidata al Direttore del Corso ed al Consiglio del Corso.

### **Art. 10 - Affidamento delle attività didattiche**

1. I professori e i ricercatori dell'Università di Palermo possono svolgere attività didattica nei Corsi di cui al presente Regolamento, compatibilmente con la regolamentazione d'Ateneo e nei limiti della vigente normativa.
2. La proposta di conferimento degli incarichi di insegnamento è di competenza del Direttore del Corso sentito il Consiglio del Corso. L'incarico è conferito dal Direttore del Dipartimento identificato come centro di gestione amministrativo-contabile del Corso.
3. I professori e i ricercatori dell'Università di Palermo sono incaricati previo parere del Direttore del Dipartimento di afferenza. I compensi per le attività didattiche e formative dei docenti sono determinati in conformità al piano finanziario del Corso e gravano su fondi a disposizione del centro di gestione amministrativo-contabile indicato nella proposta di attivazione o secondo quanto stabilito dalle convenzioni con enti esterni.

### **Art. 11 - Bando di ammissione**

1. L'ammissione ai Corsi di Perfezionamento Post Lauream, di Formazione e di Aggiornamento Professionale è per titoli e/o esami.
2. I bandi per l'ammissione ai Corsi di Perfezionamento Post Lauream, ai Corsi di Formazione e ai corsi di Aggiornamento Professionale sono emanati con Decreto del Rettore. Il bando va affisso all'Albo Ufficiale dell'Università e diffuso attraverso il sito web dell'Ateneo e delle strutture interessate e con altre modalità individuabili dal Direttore del Corso.

Il bando deve indicare:

- a) la denominazione e la durata del Corso;
- b) l'eventuale collaborazione con altre Università o enti;
- c) la sede o le sedi del Corso;





## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- d) gli obiettivi formativi e le finalità del Corso;
  - e) l'articolazione del programma formativo;
  - f) il numero dei CFU complessivi riconosciuti, se previsti, con l'indicazione del CDS e dei relativi insegnamenti corrispondenti;
  - g) il numero massimo di studenti ammissibili ed il numero minimo degli iscritti senza i quali il Corso non verrebbe attivato;
  - h) i requisiti di ammissione dei candidati;
  - i) le modalità di svolgimento della selezione per l'ammissione al Corso;
  - j) i titoli valutabili e i criteri per la loro valutazione;
  - k) il calendario delle eventuali prove e quello della pubblicazione delle graduatorie;
  - l) le modalità di svolgimento della prova finale;
  - m) l'importo delle tasse (tassa di partecipazione alla selezione e tassa di ammissione all'esame finale, se previsto) e l'importo del contributo di iscrizione con le relative indicazioni;
  - n) il numero e l'importo di eventuali borse di studio ed i criteri per l'assegnazione;
  - o) lingua di erogazione;
  - p) ogni altra informazione utile.
3. Il bando può prevedere che siano ammessi al Corso senza avere sostenuto esami i candidati in possesso dei prescritti requisiti di iscrizione, quando il numero degli stessi sia inferiore o pari al numero dei posti disponibili, fermo restando che in questo caso la Commissione selezionatrice è tenuta comunque a stilare una graduatoria di merito in base alla valutazione dei titoli presentati. Nel caso in cui alla data di chiusura delle iscrizioni, prevista nel bando, sia stato raggiunto almeno il 70% del numero minimo di allievi previsto in fase istitutiva, salvo diversa comunicazione del Direttore del Corso, i termini di presentazione delle istanze da parte dei candidati sono prorogati d'ufficio e per una sola volta di quindici giorni.

### **Art. 12 - Commissioni giudicatrici**

1. La Commissione preposta alla valutazione delle domande di ammissione al Corso ed alla prova di selezione è composta dal Direttore del Corso e da almeno altri due membri, professori o ricercatori, designati dal Consiglio del Corso. Tale composizione può essere modificata nel caso di Corsi istituiti in collaborazione con altri enti pubblici o privati italiani o stranieri sulla base di quanto stabilito in convenzione.
2. La Commissione giudicatrice della prova finale, se prevista, è nominata dal Direttore del Corso, su proposta del Consiglio del Corso, ed è composta da almeno tre membri.

### **Art. 13 - Attestato finale**

1. Al termine del Corso il Direttore del Corso rilascia agli iscritti che abbiano assolto l'obbligo di frequenza un attestato di partecipazione con l'indicazione della durata e/o delle competenze acquisite.
2. Nel caso in cui il Corso preveda un esame o altra forma di verifica del profitto per il riconoscimento di crediti formativi, l'attestato finale deve indicare anche i CFU acquisiti dallo studente nelle relative attività formative.

### **Art. 14 - Valutazione del corso**

1. Per tutti i Corsi è prevista, da parte del Senato Accademico, la valutazione dei risultati complessivi e del livello qualitativo delle attività svolte che tenga conto anche dell'opinione degli studenti, nonché delle risorse impegnate. Le modalità e gli indicatori sono individuati dal Senato Accademico su proposta della Commissione "*Attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione*" del Senato Accademico. Il giudizio positivo del Senato Accademico è condizione per l'eventuale nuova attivazione dei Corsi nel successivo anno accademico.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## **Art. 15 - Aspetti finanziari**

1. Le risorse necessarie per l'attivazione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento Post Lauream, dei Corsi di Formazione e dei Corsi di Aggiornamento Professionale sono garantite di norma dai contributi versati dagli iscritti.  
I corsi devono essere interamente autofinanziati.  
La copertura finanziaria delle spese necessarie all'attivazione e al funzionamento del corso è assicurata:
  - a) dai contributi di iscrizione versati dagli iscritti;
  - b) da eventuali erogazioni a ciò finalizzate di enti e soggetti esterni o derivanti da progetti o altri finanziamenti gestiti da UNIPA.
2. Il piano finanziario, allegato nella proposta istitutiva, deve prevedere:
  - a) il contributo di iscrizione;
  - b) una quota pari al 10% del contributo di iscrizione da destinare al Bilancio dell'Università;
  - c) i diritti di segreteria;
  - d) le previsioni di spesa per singole voci (compensi ai docenti interni/esterni, a personale non strutturato e dell'Ateneo per attività a supporto della didattica e all'organizzazione del Corso, spese di acquisto beni, spese amministrative a vario titolo) relativamente al numero minimo e massimo previsto di studenti iscritti.
3. La gestione delle risorse per lo svolgimento del Corso è affidata al Dipartimento indicato nella proposta di attivazione come centro di gestione amministrativo-contabile del Corso. Le spese sono effettuate su proposta del Direttore del Corso. Eventuali importi non impegnati possono essere utilizzati per il funzionamento del Corso in caso di rinnovo; se non è prevista una seconda edizione le risorse residue rimangono a disposizione della struttura responsabile della gestione amministrativo-contabile del Corso. In caso di disavanzo la copertura finanziaria dovrà essere assicurata dalla struttura centro di spesa.

## **Art. 16 - Norme finali e transitorie**

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto, ai Regolamenti dell'Università di Palermo ed alla normativa vigente.  
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento Post Laurea, dei Corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale" emanato con D.R. n. 3605 del 27/09/2016 Prot. n. 74340.  
La pubblicità è data mediante affissione all'albo ufficiale e sul sito d'Ateneo.  
Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo e per le proposte di istituzione presentate a partire da tale data.

IL RETTORE  
Prof. Fabrizio Micari